COMUNE DI SCISCIANO

Napoli - Città Metropolitana

C.A.P. 80030 – Piazza XX Settembre, 1 - tel. 081.5198999 fax 081.8442095

PEO: info@comune.scisciano.na.it PEC: comune.scisciano@pec.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

***N°* 5 *del* 28/04/2022**

OGGETTO: TARI 2022. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022 IN VIA PROVVISORIA, SU DATI PEF 2021 CERTIFICATO DA ATO NA3, E APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 56 DEL 30/12/2021.

L'anno **28/04/2022**, addì **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore 19:15 , presso i locali del Teatro Comunale in Via San Giovanni de' Cavoli, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, in Prima convocazione pubblica, sotto la presidenza del Vicepresidente, il Consiglio Comunale. Intervengono i Signori:

	Nome				**Nome**		
1	SERPICO EDOARDO	P		8	ROSSI PASQUALE	P	
2	NAPOLITANO GIOVANNA	P		9	BUONAIUTO CRISTINA	P	
3	DI PALMA LUIGI	P		10	AMBROSINO RAFFAELE		A
4	NAPOLITANO MASSIMO		A	11	ARIANNA PASQUALE	P	
5	DI PALMA GIOVANNI	P		12	MUCERINO CRISTINA	P	
6	ROMANO ANITA		A	13	ILSAMI MARIO	P	
7	PADUANO GIUSEPPE		A				

PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Cristina Mucerino, il quale rileva il numero legale degli intervenuti.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Vittoria Russo.

La seduta è pubblica

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

TARI 2022. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022 IN VIA PROVVISORIA, SU DATI PEF 2021 CERTIFICATO DA ATO NA3, E APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 56 DEL 30/12/2021.

Introduce il Sindaco il quale invita il Responsabile del Servizio Tributi a fornire una breve spiegazione sull'argomento.
Prende la parola il dott. Generoso Perretta il quale specifica che le tariffe si rifanno al P.E.F. 2021 e non a quelle 2022, ancora in corso di elaborazione, per cui sono da ritenersi provvisorie. Spiega altresì che sono previste tre rate e che, verosimilmente, si riuscirà a non emetterà una quarta bolletta a saldo, con notevole risparmio anche di gestione.
Interviene il Consigliere Pasquale Arianna il quale annuncia voto di astensione da parte del suo gruppo a causa della provvisorietà delle tariffe
A questo punto il Vicepresidente, preso atto che non sono richiesti ulteriori interventi, invita il Consiglio Comunale a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Vista l'allegata proposta;
-**Visto** l'articolo 42 del Decreto Legislativo 267/2000;
-Visto lo Statuto Comunale vigente;
-Letti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 dai dirigenti dei rispettivi settori ed allegati al presente atto deliberativo;
- **Visto** il parere dell'Organo di revisione

con esito di voti 6 favorevoli e 3 astenuti (ARIANNA PASQUALE, MUCERINO CRISTINA e ILSAMI MARIO) e 4 assenti (NAPOLITANO MASSIMO; ROMANO ANITA; PADUANO GIUSEPPE; AMBROSINO RAFFAELE).

DELIBERA

La premessa è da intendersi qui riportata e trascritta per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

con esito di voti 6 favorevoli e 3 astenuti (ARIANNA PASQUALE, MUCERINO CRISTINA e ILSAMI MARIO) e 4 assenti (NAPOLITANO MASSIMO; ROMANO ANITA; PADUANO GIUSEPPE; AMBROSINO RAFFAELE).

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 TUEL, stante l'urgenza

OGGETTO: TARI 2022. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022 IN VIA PROVVISORIA, SU DATI PEF 2021 CERTIFICATO DA ATO NA3, E APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 56 DEL 30/12/2021.

Premesso:

- Che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/Rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale dispone che: "le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigente. "
- che l'art. 6 comma 6.1 della Delibera ARERA n. 443/2019 prevede che il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- che l'art. 6 comma 6.3 della Delibera ARERA n. 443/2019 prescrive che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- che secondo l'art. 6 comma 6.5 della Delibera ARERA n. 443/2019 l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che l'art. 6 comma 6.6 della Delibera ARERA n. 443/2019 dispone che fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- che la successiva delibera ARERA n. 444/2019 ha dato disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- che con la delibera n.363/2021 ARERA ha definito il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, determinando le disposizioni delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- che con delibera n.15 del 18/01/2022 ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), in vigore dal 1° gennaio 2023, nel quale vengono stabiliti gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono

essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario;

Considerato:
che nel territorio in cui opera il Comune di Scisciano è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del decreto D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NA3, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate:
- la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.05.2021 avente ad oggetto "Tassa comunale sui tributi – TARI. Approvazione delle tariffe provvisorie TARI per l'anno 2021. Conferma tariffe 2020."
- la relazione di Validazione al PEF 2021 inviata dall'ATO Napoli 3, con prot. 15481 del 23/12/2021 nella quale, sulla base dei dati forniti e delle informazioni ricevute dal gestore e dal Comune e in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza, e congruità, lo stesso è stato validato l'ammontare complessivo di € 795.962,56.
- la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.12.2021 avente ad oggetto "Piano Economico Finanziario Tari 2021. Approvazione".

Tenuto conto:
- che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- che nel *Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 49 del 28 febbraio 2022 - Serie generale*, è stata pubblicata la Legge n. 15 del 25/02/2022 di conversione del D.L. n. 228 del 30/12/2021 che all'art. 3, comma 5-*sexiesdecies* ha prorogato al **31 maggio 2022** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021;
- che il comma 5-quinquies dell'art .3 della Legge n. 15 del 25/02/22 di conversione del D.L. n. 228 del 30/12/2021 prescrive, che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerando
- che, l'evoluzione normativa intervenuta, con la delibera ARERA n. 363/2021, che definisce il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e la delibera ARERA n. 15/2022 che approva il TQRIF con gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, rendono ancora più complesso il contesto nel quale gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

- che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"
- che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- **RITENUTO** pertanto necessario, per il contesto sopra illustrato, di determinare in via provvisoria le tariffe TARI anno 2022, sulla base dei dati del PEF 2021 validato dall'ATO Napoli 3, con relazione di Validazione protocollo N°15481 del 23/12/2021, e successivamente approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 30.12.2021, in quanto le tariffe TARI 2021 sono state di conferma della tariffa applicata nell'anno 2019, e pertanto devono essere aggiornate per rendere la copertura al 100% delle spese del servizio riportate nel PEF 2021 approvato e validato, dando al contempo atto che successivamente, si provvederà ad approvare le tariffe definitive sulla base del relativo PEF per l'anno 2022 in approvazione.

  VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario Tari 2021 validato dall'ATO NA3 con prot. 15481 del 23/12/2021;

  PRESO ATTO che le componenti del costo di gestione dei servizi di igiene urbana, validati nel PEF 2021 ammontano complessivamente a € 795.962,56, escluse le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n2/DRIF/2020;

  RITENUTO opportuno, al fine di tutelare i cittadini contribuenti, che applicando le tariffe secondo lo schema del metodo normalizzato e del MTR, si troverebbero un significativo incremento e/o decremento in bolletta, dovuto al sistema in deroga applicato presso l'ente fino all'anno 2019 e successivamente in proroga fino al 2021 (tariffa utenze domestiche a MQ sia per la parte fissa che per quella variabile), in fase di prima applicazione del metodo normalizzato e del MTR si è tenuto conto di riportare i costi del personale relativi alla raccolta e trasporto tra i costi generali di gestione (CGG), e quindi coperti dalla parte fissa della tariffa in applicazione, come risultanti nel prospetto di seguito articolato:

	Determinazione dei costi del tributo	2021
	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (TV)	354.605,56
+	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (TF)	454.539,00
-	Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n2/DRIF/2020	13.182,00
=	**Totale componenti di costo della tariffa**	**795.962,56**

CONSIDERATO opportuno suddividere le scadenze della tassa rifiuti, in quattro rate, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento comunale TARI in approvazione, come da proposta di consiglio n. 6 del 19/04/2022, tre in acconto, calcolate sul 100% del PEF 2021 validato dall'ATO NA3, o la rata unica per i contribuenti che vogliano effettuare il versamento dell'acconto in un'unica soluzione. La rimanente quarta rata, a saldo, sarà calcolata con l'applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza 2022 ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del dl 201/2011, a seguito di approvazione del PEF 2022;

RITENUTO pertanto di fissare per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il versamento della TARI:

- prima rata in acconto al 30.05.2022
- seconda rata in acconto al 30.08.2022
- terza rata in acconto al 30.11.2022
- quarta rata a saldo al 30.12.2022

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in acconto in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto appena esposto, il versamento TARI 2022 avverrebbe con le tariffe provvisorie calcolate sulla base dei dati del PEF 2021 validato dall'ATO NA3 e che l'eventuale saldo verrà applicato con l'approvazione delle tariffe definitive 2022, definite sulla base dei costi del servizio rifiuti, come risultanti dalla successiva validazione del PEF 2022, e sulla base del Regolamento comunale TARI in approvazione, come da proposta di consiglio n. 6 del 19/04/2022;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della loro pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998, si provvederà a pubblicare la presente delibera per le tariffe provvisorie TARI 2022;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dei Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Ricordato che sulla presente proposta va acquisito il parere del Revisore dei Conti dell'Ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Si propone il seguente dispositivo:

1. DI DICHIARARE le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. DI DETERMINARE IN VIA PROVVISORIA, per i motivi espressi in premessa, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, sui dati del PEF 2021 validato dall'ATO NA3 il 23/12/2021 con prot. n. 15481 e approvato con propria delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30/12/2021 allegate alla presente delibera;

3. DI STABILIRE che per l'anno 2022 il versamento della TARI avvenga ai sensi dell'art.21 del Regolamento comunale, come da proposta n. 6 del 19/04/2022, per l'applicazione della TARI in n°4 rate: tre in acconto, calcolate nella misura del 100% del totale PEF 2021 validato dall'ATO NA3 e la rimanente quarta rata, a saldo, calcolata con l'applicazione delle tariffe TARI definitive 2022, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del Dl 201/2011 con scadenza rispettivamente:

   - prima rata in acconto al 30.05.2022
   - seconda rata in acconto al 30.08.2022
   - terza rata in acconto al 30.11.2022
   - quarta rata a saldo al 30.12.2022

   fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in acconto in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

4. di dare atto:
   a) che nei termini di legge, si provvederà a redigere ed approvare il PEF 2022, con le modalità definite dalla deliberazione ARERA 363/2021 e le relative tariffe TARI definitive per l'anno 2022;
   b) che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Napoli, nella misura del 5%;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 17 e 18 del Regolamento per l'applicazione della TARI saranno stabilite particolari riduzioni tariffarie sulla base dell'ISEE, applicandosi la normativa sul nuovo ISEE introdotta con il DPCM n° 159 del 05.12.2013 e s.m.i.; tali riduzioni saranno applicate sul saldo dovuto sulla quarta rata, o riportate a credito sul primo versamento in acconto dell'annualità successiva;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
7. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della loro pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, e ravvisata l'urgenza del provvedimento;
9. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Vice Presidente del Consiglio
Cristina Mucerino

IL Vice Segretario Generale
Dott.ssa Vittoria Russo

(atto sottoscritto digitalmente)